CENNI

SULLA

PROPRIETÀ E LA LEGISLAZIONE

DELLE MINIERE.

CENNI

SULLA PROPRIETÀ E LA LEGISLAZIONE

DELLE MINIERE.

« Noi non riconosciamo come suprema ragione del giusto la derivazione storica del diritto, ma bensì ricerchiamo un criterio il quale abbia sua base nella stessa natura umana, nella ragione. » Pag. 16.

La lotta materiale è interrotta, si tratta ora per noi di trarre i frutti della vittoria che riportammo, una nuova lotta s' impegna a questo proposito; ma essa è di altro genere, essendo intellettuale. Debbonsi unificare le leggi che fin qui, abbenchè tutti Italiani, diverse ci governarono. È una lotta che anzichè col clamore si vince collo studio, il campo di battaglia non è il nudo terreno, ma l' aula del nostro Parlamento; in esso si discuteranno le varie leggi che al comune bene saranno promulgate. Ciò è prerogativa, è vero, dei nostri Deputati, ma grazie alla libera stampa può ognuno di noi liberi cittadini cooperare alla vittoria sia di una, sia di un'altra opinione, rischiarando questioni che da taluni degli ora uniti popoli non furono per anco risolute, o forse parzialmente giudicate.

La speranza di potere in qualche modo coadiuvare all' adozione di quei principj che reputo i più giusti, mi sprona a pubblicare il seguente opuscolo tratto in gran parte da uno scritto dato in luce or son parecchi anni in Sassonia dal signor Bauer, regio consigliere delle Miniere, uomo benemerito sia per la sua profonda dottrina, che pel suo retto senso del vero e del giusto.

Ne forma soggetto l' escavazione delle miniere, i principj e le leggi che la dirigono; soggetto per noi altamente importante, perchè nella nostra provincia Toscana siamo riccamente dotati di tesori minerali.

Come mancarono di tutela le nostre libertà tutte, così ne mancò pure quella degl' industriali che a simili intraprese si dedicarono. In Piemonte come alle altre si provvide anche a questa, e lo stesso Monarca che largì lo Statuto, completava già anteriormente ad esso le Leggi per la escavazione delle Miniere. Solo che costà non era da tempi remoti alterato il principio fondamentale di tale libertà, cioè: la distinzione ed indipendenza della proprietà delle ricchezze minerali da quella del sopra suolo. Noi andammo dimentichi di questo assioma dei nostri padri, e vogliamo oggigiorno che il padrone dell' area superficiale di un terreno, lo sia pure di tutto ciò che al di sotto si ritrova.

Più che qualunque altro seppe il Bauer a mio parere dilucidare la questione in modo tale che se anche non si volesse ammettere tal principio per logica deduzione delle antiche leggi, pur non ostante con lui si annuirebbe di oggigiorno stabilirlo. Voglia il lettore meditare quanto segue, e giudichi quindi da sè stesso.

Il nostro lavoro si compone di tre capitoli. Il primo tratta della proprietà in generale, dello svolgimento del suo concetto, e della distinzione della proprietà delle ricchezze minerali da quella del sopra suolo. Nel secondo si ricerca di determinare i limiti in che deve esser ristretta questa distinzione. Il terzo contiene alcune considerazioni che mi son permesso di emettere sulla nuova Legge delle miniere di recente emanata in Piemonte, la quale suppongo, se non interamente ricalcata, formerà almeno lá base di quella che verrà promulgata per l'intero Regno Italiano; ed alcune osservazioni sulla convenienza di detta Legge per quello che riguarda più specialmente la nostra provincia.

Livorno, in maggio 1860.

Enrico Grabau.

CAPITOLO I.

Distinzione della proprietà delle ricchezze minerali sotterranee dalla proprietà del sopra suolo.

Il Diritto Romano considera come ragione principale e fondamentale della proprietà *l'occupazione di cose che non hanno padrone*, assioma che risulta dallo stesso sentimento universale del diritto, e quasi tutti i successivi scrittori sopra la proprietà ammisero questa dottrina. Montesquieu ha pel primo sostenuto che la proprietà si basi esclusivamente sulla legge, teoria che hanno seguito i più degli autori inglesi e francesi. Fra quelli che nei tempi recenti trattarono della dottrina della proprietà si distingue per acutezza di discernimento I. Ahrens.[1] Secondo lui ogni uomo ha, per dritto di natura, titolo ad una proprietà necessaria per la propria vita materiale ed intellettuale. La *proprietà di diritto* ossia *proprietà giuridica*, è quella proprietà che esternamente si manifesta in un insieme di mezzi atti alla vita fisica ed intellettuale. Il *diritto di proprietà* è quel diritto che ha ognuno, secondo l'eterno principio di giustizia, alla proprietà necessaria pel compimento del suo destino. Il *diritto* consiste nell'insieme delle condizioni dipen-

[1] *Filosofia del Diritto* di I. Ahrens, Seconda edizione, Brunswick 1846.

denti dalla volontà umana, necessarie allo sviluppo tanto fisico che intellettuale dell' uomo; esso indica però solo il rapporto generale ed ideale fra l' uomo ed i mezzi necessari al suo ragionevole sviluppo; la *proprietà* invece, indica l' attività di questo rapporto, e la reale unione delle cose colla personalità umana, per mezzo della quale questa si serve direttamente di quella. La *proprietà* ha per ultimo fondamento quella medesima del *diritto*, ed è adunque un diritto originario ed assoluto di ogni uomo, il cui titolo non deriva perciò da occupazione, contratto, ec. « Non ostante, dice Ahrens, che
» il diritto di proprietà sia al di sopra della volontà del-
» l' uomo, e indipendente dalla medesima, pure bisogna
» che gli uomini si riuniscano onde garantirsi scam-
» bievolmente questo diritto È dunque la *garanzia* e
» non il *diritto* della proprietà che si deduce da un con-
» tratto, da un atto della società. In oltre ha la società
» il diritto di ordinare ed organizzare la proprietà per
» tutti i suoi membri. La società non creando il diritto
» di proprietà, non ha nemmeno il diritto di distrug-
» gerlo; essa però deve vegliare sul suo esercizio e la
» sua organizzazione, e siccome la natura di ogni so-
» cietà, porta seco una restrizione dei diritti dell' indi-
» viduo in forza dei diritti di tutti, così pure non può
» la società riconoscere il diritto di proprietà come un
» diritto illimitato. Essa ha facoltà non di distruggere
» la proprietà, ma bensì di ristringerla entro giusti li-
» miti. Da ciò ne viene che nella proprietà vi sono due
» elementi da distinguersi: uno individuale ed uno so-
» ciale.

» Se il primo ne è il fondamento, il secondo ne è

» l'elemento ordinativo, e bisogna che ambedue sieno
» riuniti e armonizzati onde dare alla proprietà quel
» carattere organico che rappresenta il rapporto fra
» l'individuo e la società, fra l'uomo e l'umanità. Come
» l'individuo non deve essere assorbito dalla società,
» così pure non deve l'individuale diritto di proprietà
» estinguersi nel sociale. Non si può perciò nemmeno
» sostenere che la società sia l'ultima padrona assoluta
» di tutto ciò che possede l'individuo. E vero che i di-
» ritti dell'individuo non si estendono più in là di quello
» che lo scopo ed i bisogni della sua vita lo richiedo-
» no, perciò essi possono essere esercitati sulle cose
» finchè corrispondono a questi bisogni e vengono pei
» medesimi impiegati; riguardo poi agli oggetti i quali
» sono in questo esercizio adoprati e consumati nel pro-
» cesso dell'appropriazione, esiste per gl'individui un
» vero diritto di proprietà. D'altronde vi sono anche
» cose che per loro natura sono durevoli ed indistrug-
» gibili come il suolo, l'aria, l'acqua, e di queste non
» è possibile concepire che un diritto di uso ed utilità.
» L'umanità, ossia la società, è la vera padrona delle
» cose indistruggibili. Gli uomini passano, nascono e
» muoiono, ed il loro diritto di proprietà non può esten-
» dersi che a cose le quali pure sieno passeggiere;
» l'umana società però resta, e con lei tutto ciò che
» ha il carattere della stabilità. Essa è dunque la sola
» padrona di quelle cose le quali formano il sociale e
» comune patrimonio fondamentale, ed ha non sola-
» mente il diritto di permettere l'utilizzare questo pa-
» trimonio a quelli che meglio sanno trarne partito, ma
» anche di determinare il sistema di utilizzazione e le

» leggi del lavoro le quali dalla scienza dell'arte e dal-
» l'esperienza sono riconosciute più utili e proficue per
» la produzione e l'aumento della ricchezza comune.
» È così che la società deve regolare i rapporti dell'agri-
» coltura, prescrivere i limiti delle divisioni territoriali,
» incoraggire la coltura del terreno per mezzo d'in-
» dividui o di associazioni, cc. Questo diritto d'influenza
» che in modo generale qui accordiamo alla società, è
» anche infatti sempre riconosciuto ed esercitato o di-
» rettamente dall'autorità sociale o indirettamente per
» mezzo di leggi. Oggigiorno è tanto più importante
» il rammentare l'esistenza di questo diritto della so-
» cietà, in quanto che è d'esso uno dei mezzi i più
» efficaci onde allontanare la medesima da uno stato
» d'individualismo e di divisione nel quale ognuno si
» immerge considerandosi padrone illimitato delle sue
» azioni e delle cose da lui lavorate, e perdendo così
» di vista i legami organici che lo uniscono al bene co-
» mune, e per i quali esso ha degli obblighi pel co-
» mune interesse. »

Vogliamo qui ancora dirigere l'attenzione del lettore sopra una pubblicazione comparsa nel settembre del 1848 a Parigi di Thiers *sulla proprietà*, pubblicazione che tanto per l'importante soggetto che trattava, quanto per l'autorità di chi lo imprese a trattare risvegliò il comune interesse, e riscosse una generale approvazione. Scopo di questa è la difesa della organizzazione presente della proprietà contro gli attacchi che nei nostri tempi sono stati contro la medesima diretti. L'autore sostiene le seguenti principali tesi.

L'uomo ha nelle sue facoltà personali (tanto fisi-

che che morali) una prima proprietà indisputabile, la quale è l'origine di tutte le altre. Dall'esercizio di queste facoltà, ne resulta una seconda proprietà, la quale deve derivarsi dal lavoro, e che la società per l'interesse comune deve riguardare come santa. È quindi nel lavoro che risiede la vera ragione del diritto di proprietà. La società deve però garantire la proprietà acquistata, acciocchè l'uomo, nella certezza di possedere i frutti del suo lavoro, lavori con fiducia e perseveranza; questa è una necessità sociale per mezzo della quale la proprietà, la quale è un fatto generale, diventa legale e necessaria. « La società civilizzata (cap. 12)
» ha consacrato il diritto di proprietà, che ritrovò ori-
» ginariamente sotto forma di consuetudine, onde ga-
» rantirlo ed incoraggiare ad acquistarlo, perciò puossi
» ben dire che il lavoro è la fonte, la terra la base di
» ogni proprietà. Ma se il lavoro è da un lato la ra-
» gione del diritto di proprietà, esso ne è nel mede-
» simo tempo anche la misura ed il limite, come dal
» seguente esempio si rileva. Io ho coltivato un campo,
» l'ho circondato di siepe, piantato, irrigato, coperto
» di fabbriche, ossia, io l'ho guadagnato, avendolo ba-
» rattato con altri prodotti della mia industria. Che
» cosa mi garantisce la società rapporto al medesimo?
» La superficie sulla quale i miei lavori di coltivazione
» ebbero luogo, la superficie e nulla più. Essa me lo
» rilascia non potendo altrimenti. Essa non può per-
» mettere ad un altro di seminare sopra i miei semi.
» Ma il lavoro non si estende che fino a dove arriva il
» ferro del mio aratro, le radiche dei miei alberi, o il
» traforo col quale ho trovato l'acqua delle mie fonti,

» e la mia proprietà cessa, ove cessa il mio lavoro. Ciò
» non ostante esistono sotto la superficie di cui mi è
» garantita la proprietà, delle regioni ricche in metalli
» in cui giacciono ferro, argento, carbon fossile, ec.
» Queste regioni siccome capaci di un nuovo lavoro,
» diventano pure l'oggetto di una nuova proprietà, e
» sotto alla superficie appartenente all'agricoltura, se
» ne distende un'altra appartenente al minatore. La
» società emana le leggi necessarie a garantire i diritti
» di ambe due. Essa divide una dall'altro, e così la
» terra non diventa la scena di violenti aggressioni
» contro i diritti altrui, ma bensì il laboratorio di un
» doppio lavoro: dell'uno alla superficie, dell'altro
» nelle viscere sue. Nessuna parte dell'universo è data
» a chi non lavora. Ognuno ottiene col lavoro qual-
» cosa in proporzione del medesimo. »

Nei tempi antichi la proprietà, tanto in Oriente che in Grecia ed in Roma, aveva originariamente un carattere teocratico. La terra era riguardata come proprietà di Dio, ed agli uomini era soltanto concesso l'utilizzarla.

In quei tempi nei quali si menava una vita del tutto patriarcale, era il capo della famiglia il quale rappresentava Dio, e divideva i frutti e i beni fra i membri della famiglia. Quando le funzioni religiose furono delegate ad una casta di persone speciale, fu dessa, la classe dei sacerdoti che diventò rappresentante di Dio e padrona illimitata di ogni proprietà; a poco a poco però dovette questa classe cedere alla forza fisica, la casta militare prese il di sopra, ed il suo capo, il re, o imperatore, fu riguardato come per diritto di-

vino il signore illimitato di tutte le cose. La proprietà privata prese più sviluppo allorquando gli stati dell'antichità passarono alla forma repubblicana, fu allora che prese un carattere individuale e di diritto privato, mentre nel medesimo tempo, anche la proprietà comune posseduta dalla generalità del popolo ed utilizzata pel bene pubblico, ebbe naturalmente essa pure più ampio sviluppo.

Le legislazioni che noi ritroviamo presso i popoli antichi sopra la proprietà di Miniere, corrispondono a queste nozioni intorno al diritto di proprietà.

In Egitto, ove sui confini d'Etiopia e d'Arabia, esisteva già in tempi remoti un'importante escavazione d'oro, d'argento e rame, erano le Miniere per quanto ci dice Agatarchide, proprietà dei re, e venivano lavorate dai condannati.

Le Miniere di Cartagine erano pubblica proprietà della repubblica, oppure formavano l'oggetto di concessione a qualche privato.

Le Miniere della Grecia, fra le quali le più importanti, erano quelle argentifere di Laurion, erano a tempo della democrazia proprietà della nazione, e si affittavano a privati. Tutto il territorio dello Stato, era proprietà della nazione, e in conseguenza anche le ricchezze minerali, a meno che non fosse stata data qualche concessione particolare.

Ai tempi dei re, a Roma erano questi, siccome rappresentanti di Dio, il quale dispone di ogni proprietà, che accordavano il diritto di scavare una Miniera. Nei tempi della repubblica, quando la proprietà prese vie maggiormente un carattere individuale e di diritto

privato, scemò sempre più l'idea di una proprietà nazionale, ma non si perdette però del tutto. Restò sempre alla generalità del popolo il diritto di disporre delle ricchezze sotterranee. Ognuno aveva il diritto di fare ricerche di Miniere, sopra il terreno altrui, ma onde incominciare una escavazione vi voleva un permesso dello Stato.

Tal diritto si conservò inalterato anche a tempo degli imperatori. Onde lavorare una Miniera, non vi era bisogno di una concessione formale, ma soltanto bisognava avvisarne l'Amministrazione del pubblico tesoro, dalla quale la Miniera veniva ascritta all'affittuario come un terreno, veniva segnata nel libro delle Miniere, e gli veniva prescritto il fitto da pagarsi.

In Germania, tutte le leggi e decreti dal XV secolo in poi considerano le Miniere come regalia. Lo stesso, ha luogo in Francia ove le leggi più antiche sopra l'escavazione di Miniere datano dal XIV secolo, sotto Filippo il lungo, il quale le dichiarò regalia. Anzi si vuole da taluni, che tale istituzione abbia già esistito nell'VIII secolo.[1] Nè la rivoluzione del 1789, nella quale certamente la proprietà individuale ebbe una incontestabile supremazia, abolì detta prerogativa, chè anzi fu emanata una Legge sulle Miniere il 28 luglio 1791 che riconosceva detto principio. Dimostratasi però essa in pratica non effettuabile, principalmente per alcune concessioni fatte appunto nella medesima al proprietario del sopra suolo, fu nuovamente cangiata ed emanata

[1] Così nel rapporto che Regnauld (d'Epercy) fece all'Assemblea Nazionale il 20 Marzo 1791. Vedi *Nouveau Code des Mines par L. C. A. Chicora et Ernest-Dupont.* Bruxelles 1846.

un' esistenza di fatto e non di diritto. È in contrasto col più recenti trattati. Lo abbandona la Francia; Roma e Sicilie non possono stargli vicine. Austria aspetta il momento e custodisce nelle fortezze le armi della vendetta a fine di non guastarle per a quel tempo che sarà per riuscirle. Nè ch' essa sappia pazientemente allungare la vendetta, è ignoto all' Europa. Quando venne ai termini di cedere la Slesia alla Prussia non sottoscrisse i patti d'Aix-la-Chapelle che per disporsi viemeglio a una guerra di sette anni, in cui Federigo ebbe a combattere con più di mezza Europa. Nè frugare altri eventi e più moderni è opportuno. Se non che questa volta nè capitoli, nè compromessi la legano come sarebbe stato all' uopo, perchè i nuovi acquisti fossero assicurati al Piemonte. E se cento trattati non bastarono mai per assicurare definitivamente nessuno, quale garanzia, quale sicurezza è da sperarsi laddove non solo non esistono compromessi, ma quelli che esistono sono in contradizione aperta coi fatti?

Intraversandoci così una guerra, e certamente ineguale, o l' ignominia di fratricide battaglie a cui forse ci tira il governo che nazionale si vanta, una sola via di salute è aperta ed è nella federazione. Ella sola può fare oggi d'Italia una repubblica di re collegati e di popoli liberi. Essa sola può allontanare i perigli, disarmare le minaccie, fermare i destini, purchè da ogni parte si sacrifichino ad esse le smodate ambizioni e le ire del dispotismo; da ogni parte si congiungano in essa i nazionali interessi. I sacrifizi che essa può imporre sono un dovere, perchè fatti alla patria e la patria vera è l'Italia, non Sicilie, Roma o Piemonte. E i veri interessi della patria non sono un regno più o meno allargato a settentrione che a mezzogiorno, non il Papato distrutto, non la rivoluzione trionfante, non

la guerra che può rimetterci in fondo d'ogni più dura servitù interna ed esterna, ma la pace, la libertà, l'indipendenza che sole possono venirci dall'idea federale, abbracciata senza riserva e lealmente.

Ma Napoli e Roma, rispondono, hanno, irreconciliabili intendimenti, laonde meglio oppugnarli che venire ad accordi. Ma qual'è la prima radice dell'odio? d'onde le ire e la guerra? Che fu il quarantotto se non lungo ed infruttuoso studio di federazione che venne meno davanti a mal celate ambizioni unitarie e agli ostacoli Sardi? Non furono visti allora e Principi e Papa e Re provvedere ai liberi ordini e farsi autori di nazionale incremento? Chi gli respinse? chi aprì le vie alla popolare bufera? chi mortificò nel nascere lo sperato ordinamento nazionale? chi lo tramortisce oggi? chi separa il mezzogiorno da settentrione? chi divide l'Italia? Il principio unitario. Napoli non può avere libertà, quando per causa di guerra si chiude il parlamento a Torino. Non fu mai visto ottenere alleanza da cui si toglie o minaccia lo stato. Mancano gli Scipioni al *delenda Chartago* della rivoluzione unitaria, e la sola tradizione federale può salvare la libertà e la nazione.

Vedete che già i frangenti in cui Italia si trova le costano infiniti travagli e torrenti di sangue fraterno che si versa in Sicilia. Eppure nè austriache fortezze fiancheggiano l'Etna, nè i navigli che solcano lo stretto portano i frutti del patrio sudore in terra straniera. Questa indipendenza che è l'argomento eminente di tutti, mal si propugna con mettere a soqquadro potentati italiani. Chi anteponesse veramente l'unità all'indipendenza dovrebbe prima essere denunziato alla nazione come nemico d'Italia, che ammonito o convinto d'errore: lo che ognuno di leggleri concede.

Ma non giova neanche l'opporre che l'unità vuole essere messa innanzi perchè è via all'indipendenza e che faccia d'uopo sovvertire il Reame per averne le forze. Imperocchè lasciando anche stare l'invidia che Italia tirerebbesi addosso da questi Oltramontani grandi che si volterebbero subito ad abbassarla e combatterla, egli è sempre stoltezza il fare fondamento sopra un esercito superato dalla rivoluzione col ferro o guasto coll'oro. Se non che niuna stoltezza arreca stupore quando i nazionali interessi si confondono con quelli d'una fazione, perchè allora il culto fanatico e violento d'un'idea sola o d'un uomo, il vezzo di effimere cose, l'odio basso di vani nomi subentrano al generoso entusiasmo che tutto pospone alla patria: e i repubblicani vantano di ajutare l'aumento della Monarchia per disfarla quando che sia la loro volta, gli ardenti fautori della indipendenza suscitano nefanda guerra fraterna e i condottieri dei popoli vendono le provincie e stabiliscono nuovi stranieri in Italia.

Pur troppo è vezzo del tempo il tenere in dispregio le federazioni a profitto dell'unità, ed è comune errore che la felicità e possanza dei popoli tragga maggiore argomento dai concentramenti assoluti che da un vincolo federale di Stati indipendenti. Ma se gli esempi dei tempi nostri corroborano cotesto andazzo della opinione volgare, di leggieri si persuaderà del contrario chi saviamente cerchi nella storia gli ammaestramenti per l'avvenire. Di rado avviene che le federazioni sieno conquistatrici, ma si difendono meglio d'ogni altro ordine, perchè la vita nazionale essendo dovunque, non può spengersi d'un solo colpo. Tutte le grandi monarchie dell'Asia cadevano a terra per una battaglia perduta, e la greca federazione potè resistere alla più potente di esse. Roma nelle sue

guerre non fu veramente in pericolo mai, fuorchè quando venne e contesa colle vicine federazioni, e adoprò più tempo e forza a distruggerle che a debellare il mondo. E chi distrusse poi l'Impero fuorchè le federazioni e leghe barbariche? Chi resisteva alla barbarie ed al nuovo Impero se non le federazioni comunali? Che cosa fu l'Impero stesso se non una federazione? Chi assicurò la indipendenza delle Provincie-Unite se non la Unione d' Utrecht? Come si salvò se non per federazione la Svizzera? Chi contrastò a tutti i despoti del Settentrione se non la lega Anseatica? Una sola volontà si piega più presto che quella di tutti, e il fascio delle forze confederate resiste alle più terribili avversità. Che se poi sieno meno atte che ogni altra forma civile alle guerre offensive, la è cosa da porsi a mio senno più a profitto che a danno.

Voglia Iddio dunque che questi concetti di libertà e federazione sieno accetti all' universale, e che si conosca una volta la verità: e i sospetti vani, le esagerate speranze, le espettazioni dell' impossibile, e le ingiuste diffidenze non occupino per modo la mente nostra ed altrui che abbia a derivarne la ruina totale della patria. Nè ruina chiamo io la caduta delle patrie mura o dei monumenti, o la perdita degli averi e della vita a che può andarsi incontro per guerra, perocchè cotesto anzi è pericolo che si deve con grande animo affrontare, quando la patria sia condotta in luogo ove non le rimanga che salvare la dignità, come avvenne a Firenze nel 1530 e a Roma nel quarantanove. Molte altre cose restano oggi da porre in salvo perchè vera rovina è oggi soltanto la perdita della libertà che si potrebbe stabilmente in tutta Italia ordinare: vera rovina la perdita dell' occasione che i destini ci porgono di giovare con saggi ed onorevoli accordi ad altre pro-

vincie Italiane, lo che sarebbe sempre a pro nostro, e d'iniziare sugli ordini federali una nazionalità riconosciuta ed ammessa nel pubblico giure europeo. Questi sono i pericoli veri che ogni giorno aumentano per la durezza nostra, la quale infine non gioverà che ai nemici e ce li tirerà addosso, cosicchè abbandonati da ognuno, ci troveremo impigliati in molestissima guerra e ridotti forse senza niuna onorevole condizione alla legge dei vinti. Ma se al contrario, conosciuto il pericolo, certificati dell'animo dell'Imperatore, offrendo onorevoli condizioni, si piglieranno quegli appuntamenti che ricerca la condizione dei tempi, quanti mali non si eviteranno, anzi quanti preziosissimi beni non saremo per ottenere? E si lasci pure da parte la sicurezza nella quale oggi si trova, da noi infuora, tutto il mondo, e si lascino da parte le domestiche mura, i monumenti, le possessioni, le persone serbate incolumi da tanta furia di reazione o di guerra: ma non si trascuri, perdio, quella Venezia le cui sorti pendono forse dalle nostre deliberazioni, non si trascuri la nazionalità, poichè lo essere la Venezia oppressa da tutto il peso d'un Impero nemico, o lo averla, comunque sia, indipendente o federale davvero, per l'Italia tutta è questione d'essere o di non essere; non si trascuri infine tanta italica gente a cui la sola federazione aprirà oggi il nazionale consorzio. A cansare infine una guerra esterna od interna o prima o poi inevitabile, è forza che la rivoluzione ritorni sopra sè stessa, e trasformandosi, proclami un'idea atta a comprendere la patria intera, e a fondare l'edifizio della nazione sull'indole, sulle tradizioni e sulla forza costante di essa.

Firenze, 1° maggio 1860

Clemente Busi.